Provincia di Macerata
Settore 1
Segreteria e affari generali
Servizio Appalti e Contratti
Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – Fax 0733.248552
provincia.macerata@legalmail.it c.f. 80001250432

Macerata, li _____

Spett.li Operatori Economici
LORO SEDI

e, p.c. Preg.mo Rup
Arch. Federico Sales
ussita@pec.comune.ussita.mc.it

S.U.A. PER IL COMUNE DI USSITA

OGGETTO:	**PROCEDURA NEGOZIATA** *ex* art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020
	Appalto dei lavori di ricostruzione della scuola dell'infanzia "Pietro Gasparri". **CUP:** C55G17000020001 **CIG:** _____ **CUI:**L81001810431201800005

DISCIPLINARE DI GARA

1) PREMESSE

1.1 Il presente disciplinare, allegato alla lettera d'invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale è stata indetta la presente procedura ex art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) (in seguito D.L. 76/2020), contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla S.U.A. Provincia di Macerata, Corso della Repubblica n. 28, 62100 Macerata, C.F. e PI: 80001250432, PEC: provincia.macerata@legalmail.it; codice AUSA 0000234894, in qualità di centrale di committenza, per conto del Comune di Ussita, che provvederà poi alla stipulazione e all'esecuzione del relativo contratto; modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto i lavori di ricostruzione della scuola dell'infanzia "Pietro Gasparri", come meglio specificato nel progetto allo scopo redatto.
Per i contatti si richiama l'apposita sezione del sito internet della Provincia di Macerata relativa al

Servizio Appalti e Contratti: http://istituzionale.provincia.mc.it/org-uffici/appalti-e-contratti/.
1.2 Determina a contrarre: n. _____ del _____.
1.3 Tipologia di affidamento: procedura negoziata, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. uuu) del Codice (in seguito Codice) e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020.
1.4 Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice e dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, inteso come massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.
In considerazione dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo dell'appalto in oggetto, quale risultante dall'importo dei lavori e dal luogo di esecuzione degli stessi (cfr. criteri elaborati dalla Corte di Giustizia UE; Consiglio di Stato, parere n. 1312 del 30.04.2019.2019; Anac Linee guida 4/2016, punto 1.5, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55), si procederà con applicazione del sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 (il sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale sarà applicato solo qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a 5 – cfr. successivo paragrafo 18).
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5 (cinque), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ferma restando la facoltà dell'Ente committente, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, di sottoporre a verifica le offerte che saranno ritenute, in base ad elementi specifici, anormalmente basse; in tal caso la ditta si obbliga a fornire le necessarie spiegazioni, con riserva dell'Ente di procedere all'esclusione qualora le stesse non siano tali da giustificare il ribasso offerto. Qualora non siano forniti i chiarimenti richiesti, l'Ente si riserva di procedere all'esclusione, previa valutazione dell'offerta sulla base della documentazione agli atti (cfr. Anac delibera n. 710 del 24 luglio 2018).
1.5 Il presente disciplinare è altresì stato elaborato in osservanza delle indicazioni di cui alle Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo anche solo "ANAC") in materia, in particolare le Linee Guida n. 4/2016, in materia di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.
1.6 L'intervento oggetto di affidamento è finanziato con risorse di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario per la Ricostruzione n. 33 del 11.07.2017 per € 385.025,08.
1.7 In attuazione dell'art. 32, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 e del conseguente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza post-sisma (ANAC-Commissario-INVITALIA sottoscritto in data 28 dicembre 2016, applicabile anche agli interventi di ricostruzione nelle singole regioni), si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, a fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel predetto accordo, gli atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse (punto b.6), provvedimenti di aggiudicazione (punto b.7), perizie di varianti con atti aggiuntivi e di sottomissione (punto c.1), impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 106, commi 8 e 14 del D.lgs. 50/2016, punto c.2) proposte di risoluzione contrattuale o altri atti di autotutela).
1.8 Ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016, comma 6 e ss.:

- gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – Fax 0733.248552
provincia.macerata@legalmail.it c.f. 80001250432

interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'art. 1 del detto decreto, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui all'art. 30 citato e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori (di seguito anche "Anagrafe");

• ai fini dell'iscrizione predetta è necessario che le verifiche di cui agli artt. 90 e ss. del D.lgs. n. 159 del 2011, eseguite dalla Struttura per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio;

• tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe;

• resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal Codice o dalla lettera di invito;

• qualora, al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute;

• gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 189/2016 o in data successiva, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, co. 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito anche "White List"), sono iscritti di diritto nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda; qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del D.L. n. 189/2016, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all'art. 90, co. 1, del citato D.lgs. 159/2011;

• nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati: a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo; b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale; c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie; d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario;

• le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura;

• l'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia;

• l'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima;

• nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare; si applicano le disposizioni di cui all'art.

94 del D.lgs. 159/2011; la Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114); in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e adotta il relativo provvedimento;

• l'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'art. 86, co. 3 del D.lgs. 159/2011, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura;

• in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'art. 80, co. 5, lett. b), del Codice, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe; la stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui all'art. 30 D.L. 189/16;

1.9 Luogo di esecuzione dei lavori, codice ISTAT compreso:
043056 – Comune di Ussita (Mc); codice NUTS: ITI33.

1.8 Codice CUP: C55G17000020001; Codice CIG: _____; Codice CUI: L81001810431201800005.

1.9 Codice CPV: 45214200-2 Lavori di costruzione di edifici scolastici.

1.10 Validazione progetto ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice: _____.

1.11 Il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Federico Sales (e-mail: ufficio.sisma@comune.ussita.mc.it - Tel.: _____).

Il **Direttore dei Lavori (DL)**, ai sensi dell'art. 101 del Codice, è l'arch. Daniela Luchetti.

Il **Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS)**, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31, comma 14 del Codice, è il dott. Luca Addei, Dirigente Responsabile del Settore Organi Istituzionali e Contratti della Provincia di Macerata.

1.12 La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della predetta piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet http:// sua.provincia.mc.it, conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005, dettagliatamente descritta nel seguito, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

1.13 La lettera di invito verrà pubblicata:

a) sulla piattaforma telematica;

b) sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Marche, che comporta la contemporanea pubblicazione presso il Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture (SCP MIT);

c) sul profilo della Provincia di Macerata http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ in data_____.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Documentazione tecnica:

Progetto redatto ai sensi dell'art. 23, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- B) - RELAZIONE SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- C) - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- D) - RELAZIONE GEOLOGICA (Geol. Rodolfo Marcelletti)
- E) - PROGETTO ARCHITETTONICO:
- TAV. A01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO
- 1: 2.000
- TAV. A02 RILIEVO AREA D'INTERVENTO
- 1: 100
- TAV. A03 RILIEVO STATO ATTUALE – PIANTE
- 1: 100
- TAV. A04 RILIEVO STATO ATTUALE – PROSPETTI E SEZIONI
- 1: 100
- TAV. A05 VOLUMETRIA STATO ATTUALE
- 1: 100
- TAV. A06 PLANIMETRIA GENERALE DELL'INTERVENTO
- 1: 100
- TAV. A07 PROGETTO - PIANTE
- 1: 100
- TAV. A08 PROGETTO - PROSPETTI E SEZIONI
- TAV. A09 VOLUMETRIA E VERIFICA PARCHEGGI
- TAV. A10 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- TAV. A11 SCHEMA RETI IMPIANTISTICHE ESTERNE.
-
- F) – PROGETTO STRUTTURALE:
- 1 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - RELAZIONE SUI MATERIALI
- 2 - RELAZIONE GEOTECNICA
- 3 - RELAZIONE SULLE FONDAZIONI
- 4 - RELAZIONE DI CALCOLO
- TAV. S01 CARPENTERIA FILI FISSI E PALI
- TAV. S02 CARPENTERIA FONDAZIONI
- TAV. S03 TRAVI FONDAZIONE
- TAV. S04 PILASTRI
- TAV. S05 CARPENTERIA COPERTURA
- TAV. S06 TRAVI COPERTURA
- G) - RELAZIONE ACUSTICA DI PROGETTO: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

- H) - VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE
- – RELAZIONE TECNICA: VALUTAZIONE DEL RISCHIO – SCARICHE
- ATMOSFERICHE – SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE
- - TAV.01 VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE / POSIZIONE NODI EQ
- I) - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO:
- – RELAZIONE TECNICA: PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI
- UN IMPIANTO ELETTRICO E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI CONFORMI AL
- D.M. N. 37/2008
- - TAV.E01 SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO
- - TAV.E02 SCHEMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- L) - PROGETTO IMPIANTO TERMICO
- – RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO
- LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE
- PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO
- DEGLI EDIFICI
- - TAV. T01 SCHEMA IMPIANTO TERMICO
- M) - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- - RELAZIONE TECNICA: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE
- TAV.F01 PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (Ing. Andrea Linardelli)
- 1 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- Allegato A DIAGRAMMA DI GANT
- Allegato B ANALISI E VALUTAZIONI DEI RISCHI
- Allegato C STIMA DEI COSTI SULLA SICUREZZA
- Allegato D PLANIMETRIA DI CANTIERE
- 2 - FASCICOLO DELL'OPERA
- O) – PIANO DI MANUTENZIONE
- P) - CRONOPROGRAMMA
- Q) – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- R) – ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI
- S) – QUADRO ECONOMICOAV.F01 PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

2) Lettera d'invito;

3) Disciplinare di gara;

4) Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, che è riprodotto nel successivo paragrafo 24.2 e nel contratto di incarico, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 74 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica. Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure e, cliccando su "Visualizza scheda", è possibile accedere alla scheda di

dettaglio della presente procedura, ove sarà consultabile la "Documentazione di gara" elencata nel presente disciplinare e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

2.2 Chiarimenti

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, secondo le modalità di cui sopra, almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, sulla piattaforma telematica, nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile all'indirizzo sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPass, risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice, nonché dell'art. 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", presente sul sito http://sua.provincia.mc.it, sezione "informazioni", sotto sezione "accesso area riservata").

È fatto salvo quanto previsto nell'art.79, comma 5 bis del Codice qualora si verifichino malfunzionamenti della piattaforma telematica. Eventuali rettifiche al lettera d'invito o alle modalità di svolgimento della procedura saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, tramite piattaforma telematica e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata provincia.macerata@legalmail.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Le richieste di accesso agli atti di gara, nei limiti di cui all'art. 53 del Codice, dovranno essere inoltrate esclusivamente alla PEC istituzionale della Provincia di Macerata, al seguente indirizzo: provincia.macerata@legalmail.it. Istanze di accesso diversamente trasmesse non verranno prese in considerazione, né potranno in alcun modo determinare il decorso del termine per la conclusione del relativo procedimento.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Il presente disciplinare si riferisce all'affidamento per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di ricostruzione della scuola dell'infanzia "Pietro Gasparri".
3.2 Il Comune committente, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, con riferimento alla natura dei lavori, alla possibilità tecnica dell'intervento ed alla convenienza economica per l'Ente, non ha ritenuto di suddividere l'intervento stesso in lotti, in quanto un'eventuale suddivisione, oltre a non essere economicamente opportuna, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto. La suddivisione in lotti non consentirebbe, infine, di garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 2 e 216, comma 14 del Codice, dell'art. 61, commi 3 e 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 i lavori sono classificati come di seguito riportato:

Tabella n. 1 – Descrizione delle lavorazioni

Dettaglio lavorazione	Categoria	Class.	Classificazione delle categorie	Importo, Iva esclusa	Subappalto	Avvalimento	Qualificazione obbligatoria
Edifici civili ed industriali	OG1	I	Prevalente	€ 214.782,66	SI, nel limite del 40% dell'importo del contratto (art. 1, c.18, primo periodo l.55/2019)	SI	SI

Impianti tecnologici	OG11 (sios)	I	Scorporabile	€ 57.254,71	**Max 30% delle opere in OG11** (art. 105 c.5 D.lgs. 50/2016)	**NO** (art. 89 c.11 D.lgs. 50/2016)	SI

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 248/2016, e per le successive attestazioni, si specifica che la categoria OG11 è composta dai lavori nelle categorie come segue: € 17.021,92 in OS3 (>10% del totale), € 20.473,51 in OS28 (> 25% del totale), € 19.759,28 in OS30 (>25%).

La categoria scorporabile OG11, SIOS pari al 21,05% e quindi superiore al 10% dell'importo dei lavori a base di gara, richiede la costituzione di un RTI verticale obbligatorio qualora l'Operatore Economico partecipante non possieda anche la qualificazione richiesta per la categoria scorporabile stessa (operanti il divieto di avvalimento ed il divieto di subappalto oltre il 30% delle opere della categoria medesima).

3.3 Importo a base di gara:
Importo presunto a base di gara: **€ 272.037,37** (duecentosettantaduemilazerotrentasette/37 euro), Iva esclusa.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: **€ 8.296,50** (ottomiladuecentonovantasei/50 euro).
Importo complessivo presunto dell'appalto: **€ 280.333,87** (duecentoottantamilatrecentotrentatre/87 euro), Iva esclusa.
3.4 L'appalto è finanziato con le risorse di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario per la Ricostruzione n. 33 del 11.07.2017 per € 385.025,08.
3.5 Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune committente ha stimato in **€ 67.275,50.**
3.6 Per quanto riguarda la categoria specialistica **OG11** il limite quantitativo del subappalto si giustifica per la natura delle lavorazioni richieste, in ragione della loro specificità e del regime normativo speciale che le contraddistingue (cfr. Delibera Anac 04.08.2020, n. 704, che afferma *"i principi espressi dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) non comportano la disapplicazione dei limiti in materia di subappalto previsti dal Codice dei contratti pubblici per la categoria di opere superspecialistiche"*); più in generale, per tutte le categorie, inclusa la prevalente **OG1**, il limite quantitativo va rispettato per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, oltre che di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni. Detto limite si giustifica, altresì, per motivi di carattere organizzativo, per cui è necessario che l'operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e provveda a garantire la conduzione unitaria e coordinata del cantiere, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Atteso che il subappalto è un istituto che consente all'appaltatore di delegare a terzi l'esecuzione di una parte dell'appalto, si ritiene che, per le peculiarità ed i tempi di esecuzione delle lavorazioni da eseguire, le caratteristiche del Cantiere da installare e per una più efficiente e veloce

esecuzione delle prestazioni, detta "delega" a terzi possa essere autorizzata, per la categoria prevalente OG1, sino al limite del 40% dell'importo complessivo di contratto (cfr. TAR Lazio, sez.I, 24.04.2020, n. 4183). In particolare, il limite al subappalto è finalizzato a garantire:
a) che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di "frammentazione" delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma lavori, tutto ciò anche in relazione all'urgenza dettata dalla natura dell'intervento da realizzare;
b) che il livello qualitativo dell'opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella categoria prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
c) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 7 del Codice) e delle imprese operanti in regime di subappalto;
d) i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;
e) la riduzione delle interferenze di cantiere, con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi.

4) DURATA, OPZIONI E PAGAMENTI

4.1 Durata:

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 243 (duecentoquarantatre) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il Comune committente, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, si riserva di disporre l'avvio del lavori anche in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.
Il Comune committente provvederà ad applicare, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 113-bis del Codice, le seguenti penali: 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

4.2 Proroghe:

L'esecutore, che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, ai sensi del comma 5, art. 107 del Codice, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e comunque almeno 45 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

4.3 Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **a corpo**, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. ddddd) e 59, comma 5-bis del Codice. L'importo del contratto a corpo, assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. A tal proposito, con la presentazione dell'offerta si intendono verificate e accettate, da parte dell'esecutore, tutte le quantità delle lavorazioni che concorrono alla formulazione dell'intero prezzo dell'appalto, fisso ed invariabile, per dare l'esecuzione finita secondo tutte le caratteristiche del progetto e le finalità dello stesso.

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – Fax 0733.248552
provincia.macerata@legalmail.it c.f. 80001250432

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

4.4 Anticipazione contrattuale

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi dell'art. 91, comma 2 del DL. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24.04.2020 (G.U. n. 110 del 29. 04.2020-suppl. Ordinario n.16), l'anticipazione contrattuale è consentita anche nel caso di consegna in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice. Si rinvia al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 per lo schema-tipo "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione". Ai sensi del comma 1 dell'art. 207, rubricato "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici", del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in legge n.77 del 17 luglio 2020 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

4.5 Ritenute

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (cfr. art. 2.11 del Capitolato speciale d'appalto); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

4.6 Tracciabilità finanziaria:

L'affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Pertanto l'affidatario si obbliga, al fine di consentire alle competenti autorità il monitoraggio finanziario dell'affidamento, ad assumere e a far assumere ai subappaltatori, ai sub-fornitori o comunque a qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, l'obbligo di:

a) aprire (se non già esistente) e fare quanto necessario affinché sia aperto (se non già esistente) dai propri subcontraenti e/o subappaltatori e/o fornitori, un conto corrente bancario o postale dedicato allo specifico intervento, per il quale sia disponibile la funzione "Bonifico SEPA (Single Euro Payments Area)", al fine di utilizzare detto conto per l'accredito degli incassi e l'addebito dei pagamenti comunque connessi alla realizzazione dell'intervento;

b) comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto d'appalto (ovvero del sub-contratto, del contratto di subappalto e/o del contratto di fornitura) e prima di attivare incassi e/o pagamenti sul conto dedicato allo specifico intervento, sia l'IBAN del menzionato conto, sia le complete generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso (comprensive di C.F.), fermo restando che qualsivoglia cambiamento del conto dedicato allo specifico intervento potrà essere effettuato dall'operatore economico solo previa comunicazione alla Stazione Appaltante, contenente l'indicazione del nuovo IBAN, la data di attivazione del nuovo conto dedicato allo specifico intervento e la disattivazione del precedente.

5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Operatori economici invitati

L'elenco degli operatori economici da invitare a formulare offerta è stato compilato in ottemperanza a quanto previsto dalle norme codicistiche e dalle Linee Guida ANAC n. 4 per affidamenti sotto soglia comunitaria, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

5.2 Operatori economici ammessi a partecipare e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 45 e 49 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli (si ricorda che l'elencazione di cui all'art. 45 del Codice non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale - cfr. Determinazione ANAC 21 ottobre 2010, n. 7).

Specificamente per il presente intervento, tutti gli operatori economici interessati a partecipare, **a qualunque titolo e per qualsiasi attività**, agli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016 e s.m.i., devono essere iscritti, ex art. 30 del decreto medesimo, all'**Anagrafe antimafia degli esecutori**, come sopra meglio specificato.

In particolare, è possibile ricorrere all'istituto della **R.T.I.** ai sensi dell'art. 48, comma 11 del Codice, purché l'operatore economico invitato a partecipare con la presente lettera d'invito assuma il ruolo di mandatario (capogruppo) di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, in particolare:

- agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale; non è ammessa, altresì, **pena l'esclusione**, la partecipazione autonoma in RTI del consorzio e della consorziata designata per l'esecuzione, quest'ultima figurando come mandataria (cfr. ANAC Delibera n. 864 del 25 settembre 2019); diversamente, è possibile la partecipazione autonoma alla gara dei soli consorziati che non sono stati indicati per l'esecuzione del contratto, così come è ammessa la partecipazione autonoma del consorzio che abbia autonomamente la qualificazione richiesta dal bando di gara, purché lo dichiari in sede offerta (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 403/2019; Cons. di Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 278);
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia

finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata; inoltre, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (**cd. rete - soggetto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica** (**cd. rete-contratto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 45, comma 2, lett. e), f), e g) del predetto decreto, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per il concorrente singolo devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria, secondo le

quote nel prosieguo specificate. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.
Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina **l'esclusione** dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice che per esso concorrono.
Disposizioni particolari relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 49 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza.

6) REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:
1. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice;
2. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice stesso;
3. insussistenza, nei confronti del responsabile tecnico, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice. Si precisa che il responsabile tecnico è tenuto a rendere le dichiarazioni ex art. 80 del Codice ogniqualvolta la sua figura, all'interno dell'impresa, non presenti differenze significative rispetto al direttore tecnico (soggetto, questo, già ricompreso dell'interno dell'art. 80, comma 3 del Codice): per tale ragione gli obblighi dichiarativi che la disciplina normativa riconnette alla posizione del direttore tecnico sono implicitamente riferibili anche alla posizione del responsabile tecnico, nominalmente diversa, ma sostanzialmente analoga, se investita di compiti di pari rilevanza ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, si precisa quanto segue.
Per quanto riguarda le situazioni di fallimento e di concordato con continuità aziendale si richiama la disciplina di cui all'articolo 110, commi 3, 4, 1° periodo, e 5 del Codice.

Limitatamente ai casi in cui la disciplina si estende anche ai soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la trasmissione della lettera d'invito relativa alla procedura, il soggetto attualmente munito del potere di rappresentanza, secondo la disciplina del presente atto, ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione, può dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che, "per quanto a propria conoscenza", i soggetti in parola non presentano motivi di esclusione, allegando i dati anagrafici dei soggetti stessi in modo da consentire di effettuare le verifiche necessarie.
Per socio di maggioranza si intende il soggetto che detiene il controllo della società. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni di che trattasi devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
In linea generale, per tutti i motivi di cui al presente paragrafo, per procuratori generali si intendono i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice, si precisa quanto segue.
In relazione agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, occorre indicare la sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini della verifica.
In relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, occorre indicare gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale l'operatore economico e, in particolare, la matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL. Deve altresì essere indicata la sede della Cassa Edile e il numero di matricola di iscrizione. Deve infine essere indicato il C.C.N.L. applicato.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere h) del Codice, si precisa quanto segue.
In relazione alla lettera h), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la presenza o meno tra i propri soci di una o più società fiduciarie (autorizzate ai sensi della legge n. 1939/1966), l'assenza a proprio carico, nell'anno antecedente alla trasmissione della lettera d'invito di cui al presente atto, di accertamenti definitivi per violazioni del divieto di intestazione fiduciaria e, comunque, la rimozione di ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno. Si chiarisce, altresì, che in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve comunicare, tramite la singola società fiduciaria, l'identità dei fiducianti.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera i) del Codice, si precisa quanto segue.
In relazione alla lettera i), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la regolarità dell'operatore economico rispetto alle norme che disciplinano in generale il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i. Il partecipante compilando il DGUE dichiara, pertanto, l'ottemperanza o la non assoggettabilità alla disciplina in parola. Il partecipante deve indicare gli indirizzi degli uffici competenti o i sistemi informatici dedicati per l'acquisizione delle informazioni relative a quanto dichiarato.
5. non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
6. osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente

normativa;

7. accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, che è riprodotto nel successivo paragrafo 24.2 e nel contratto, pena l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. In base all'*ACCORDO PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA*, la Stazione Appaltante è impegnata ad avvalersi delle seguenti due clausole nel contratto d'appalto:

a) "L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.";

b) "La stazione appaltante e l'Appaltatore in caso di stipula di subcontratto si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità. A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014.

7) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. Il Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. L'art. 216, comma 13 del Codice prevede che, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (vedi Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, art. 9 - così come modificata dal comunicato del Presidente del 12 giugno 2013 – la quale prevede, al comma 1bis, per gli appalti di importo a base di gara pari o superiore a € 40.000,00, svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti; la detta disciplina è stata confermata dall'art. 9 della deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, la cui applicabilità alle

procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del Codice, nelle more del decreto previsto dall'art. 81, comma 2, del Codice medesimo, è stata confermata con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 04.05.2016). Dato atto che alla data di avvio della presente procedura non risulta essere stata pubblicato il suddetto decreto, la verifica circa il possesso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla presente procedura verrà effettuata a mezzo sistema AVCPass.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
1. iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice, per attività coerenti con quella oggetto dell'appalto. All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in è residente l'impresa. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
2. iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il MISE, già Ministero delle Attività Produttive, con D.M. 23.06.2004, successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013 (per Cooperative e Consorzi di cooperative).
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
3. ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., iscrizione ovvero avvenuta presentazione della domanda di iscrizione o dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione all'**Anagrafe antimafia degli esecutori**, prima della scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO PROFESSIONALE
7.2.1 Per la singola categoria di lavori **OG11** di importo inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro), i concorrenti, **a pena di esclusione**, possono qualificarsi autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. 207/2010, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, dichiarando **(compilare Modello 3)**:
A) di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi alle qualifiche richieste, nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati nella Tabella n. 1 – Descrizione delle lavorazioni e, pertanto:

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – Fax 0733.248552
provincia.macerata@legalmail.it c.f. 80001250432

Descrizione	**Categoria**	**Importo**
Impianti tecnologici	**OG11** (sios)	€ 57.254,71 solo se non subappaltate

In caso di subappalto qualificante, effettuabile nei limiti percentuali indicati nella Tabella n. 1 – Descrizione delle lavorazioni, l'operatore economico dovrà coprire l'importo subappaltato nella categoria prevalente, dichiarando di volersi avvalere del subappalto.
NB: In conformità alle statuizioni assunte dall'ANAC, si precisa che i lavori eseguiti dall'impresa che concorre all'affidamento di appalti di valore inferiore ai € 150.000,00 devono avere caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare, non esprimibili in semplici termini di categoria secondo il sistema unico di qualificazione previsto per gli appalti di importo superiore a € 150.000,00. In particolare deve essere assicurato il possesso, da parte del concorrente, di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare inteso come "*coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri"* (cfr. AVCP deliberazione 11.06.2003, n. 165; ANAC parere prec. n. 8 del 16.01.2014 e n. 35 del 26.02.2014; ANAC delibera n. 898 del 06.09.2017; Consiglio di Stato n. 352 del 21.02.2002);
B) di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse (se il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così ottenuto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto);
C) il possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
D) con riferimento alle lavorazioni riconducibili alla categoria **OG11**, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: 1) categoria OS 3: 40 per cento; 2) categoria OS 28: 70 per cento; 3) categoria OS 30: 70 per cento.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà tramite il sistema AVCpass la seguente documentazione:
a) fatture quietanzate rilasciate a privati per lavorazioni riconducibili alla categoria OG11 ovvero CEL rilasciati per lavorazioni eseguite in favore di soggetti pubblici riconducibili alla stessa categoria. Il tutto riferito al quinquennio antecedente alla data della lettera di invito e per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare;
b) copia dei bilanci o dichiarazioni annuali IVA o Modello unico (questi ultimi due corredati dalla relativa ricevuta di presentazione) riguardanti l'ultimo quinquennio ed il documento relativo alla consistenza dell'organico e dell'eventuale ripartizione del costo dei dipendenti tra le varie attività svolte dal concorrente.
c) documentazione attestante la proprietà, il possesso o la disponibilità dell'attrezzatura tecnica richiesta nel lettera d'invito.
d) l'ente si riserva di eseguire nel corso della procedura il controllo sulla veridicità di quanto

dichiarato, mediante richiesta di documentazione a comprova della stessa. In particolare, la disponibilità dello stabilimento di cui alla precedente lettera E) può essere provata mediante l'effettiva proprietà in capo all'impresa dello stabilimento stesso oppure attraverso modalità alternative, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria. Quindi, lo stabilimento non dovrà essere necessariamente acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continuativa e stabile, anche ad altro titolo, purché il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile. Si precisa, al riguardo, che non è consentito comprovare l'effettiva disponibilità dello stabilimento mediante un contratto di comodato.

In alternativa ai requisiti sopra indicati, ai sensi dell'art. 90, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. 207/2010, è sufficiente il possesso di idonea attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 (in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14 del Codice), la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (categoria OG11 classifica I o superiore).
Si precisa che:
- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del DPR 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto, almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del DPR 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare *medio tempore* alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del DPR 207/2010 (cfr. ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440);
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

7.2.2 Possesso di idonea attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 (in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216,

comma 14 del Codice), la qualificazione in categoria **OG1 classifica I o superiore**. Gli operatori concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2 del DPR. 207/2010 e in conformità all'Allegato "A" del citato DPR; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2 medesimo decreto.
Si precisa che:
- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del DPR 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto, almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del DPR 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare *medio tempore* alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del DPR 207/2010 (cfr. ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440);
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.
7.3.1 Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE (art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice) i requisiti generali e i requisiti di idoneità, nonché i requisiti relativi all'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del DL 189/2016 devono essere posseduti:
a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – Fax 0733.248552
provincia.macerata@legalmail.it c.f. 80001250432

7.3.2 Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti nel presente disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% di quanto richiesto per l'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara, in considerazione del fatto che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di lavori che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara (cfr. art. 48, comma 4 del Codice e paragrafo 15.3.2 del presente disciplinare).

7.3.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e di imprese artigiane e i consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali ed i requisiti di idoneità relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché relativi all'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Codice;

b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

8) AVVALIMENTO

8.1 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (cd. avvalimento interno, nel qual caso i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I., sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo R.T.I. - cfr. Anac delibera n. 1343 del 20 dicembre 2017).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi) e, in particolare, ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. sopra richiamato, dell'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori.

E' ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità, a condizione che, ai fini dell'idoneità del contratto, l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale,

comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852).
Qualora in concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del predetto decreto, egli dovrà presentare la seguente documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice; in tal senso v. ANAC Determinazione n. 1 del 08.01.2015).
2. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), ove pertinente, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);
3. dichiarazione sostitutiva **(compilare Modello 2)** con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
- attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliata;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1 del Codice);
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice).
4. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere il disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
5. PASSOE dell'ausiliaria.
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi del comma 7 del citato art. 89 del Codice, **a pena di esclusione**, ciascuna impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento ad un solo concorrente e non è consentito che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Rapporto con il subappalto
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L'impresa ausiliaria non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti quelle correlate ai requisiti posseduti e, comunque, resi disponibili attraverso l'avvalimento.
Il subappalto non può superare i limiti previsti dal codice ed è sottoposto alle condizioni ivi previste

in fase di esecuzione del contratto. Ne consegue che, mentre in fase di qualificazione il concorrente può utilizzare liberamente l'avvalimento, qualora esso si concretizzi in subappalto, quest'ultimo incontra i limiti previsti dalla disciplina speciale pubblicistica per esso stabilita.

È escluso il ricorso all'avvalimento nell'ambito del subappalto.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (cfr. Consiglio di Stato, n. 864 del 23.02.2015).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria a mettere a disposizione della stazione appaltante per tutta la durata dell'appalto le risorse ed i mezzi di cui è carente il concorrente o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi (dichiarazione o contratto) siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (ad. es. mediante sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale ovvero tramite PEC).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

8.2 Il concorrente può ricorrere all'avvalimento esclusivamente ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione nei limiti indicati nella Tabella n. 1 – Descrizione delle lavorazioni. Si ricorda a tal fine che non è ammesso l'avvalimento per la categoria **OG11**, in quanto eccedente i limiti di cui all'art. 89, comma 11 del Codice e all'art. 1, comma 2 del Decreto MIT 10 novembre 2016, n. 248.

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – Fax 0733.248552
provincia.macerata@legalmail.it c.f. 80001250432

9) SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. sopra richiamato, tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. medesimo, quindi **anche i subappaltatori, devono essere iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori**.

Si ricorda, in particolare, che:

1. il subappalto è ammesso nei limiti del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto (intendendosi per importo complessivo l'importo contrattuale), ai sensi dell'art. 1, c.18, primo periodo l.55/2019;

2. l'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; in caso contrario il subappalto non sarà autorizzato (art. 105, comma 4 lett. a) del Codice). Sarà autorizzato il subappalto all'operatore economico che abbia manifestato interesse e non sia stato invitato a presentare offerta.

3. il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria (art. 105, comma 4 lett. b) del Codice);

4. il subappalto possibile nella categoria scorporabile superspecializzata OG11 è aggiuntivo ed ulteriore a quello del 40% dell'importo di contratto di cui all'art. 1, c.18, primo periodo l.55/2019 (cfr. Decreto MIT 10 novembre 2016, n. 248, art. 2, ultimo periodo).

Il principio generale di cui all'art. 92, comma 1 del D.P.R. 207/2010 non è applicabile alla categoria OG11, in quanto esse rientrano nelle categorie superspecializzate di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto MIT 10 novembre 2016, n. 248 e a qualificazione obbligatoria, ai sensi dell'all. A del D.P.R. 207/2010. L'operatore economico non potrà subappaltarle oltre il 30%, né effettuare l'avvalimento, pertanto non potrà coprirle dichiarandone l'intero importo nella sola categoria prevalente;

5. in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;

6. l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Codice;

7. non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9-bis) PER L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16.03.1942 n. 267, così come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, la stessa può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste, come appresso esplicitate. Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e

sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
La ditta che versa nelle condizioni di cui al presente paragrafo deve dichiarare di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di ammissione al concordato) e di essere stata autorizzata a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusto decreto del giudice delegato del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare).
Per tale motivo, deve dichiarare:
a) di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono soggette ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
b) che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 6, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

oppure

b) che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 6, del Codice, provvede ad allegare i seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:
a. indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
b. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
2. documenti da presentarsi da parte della ditta ausiliaria:
1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;
2) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. (Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione può essere resa da un operatore facente parte del raggruppamento);
3. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

4. nel caso di ausilio, ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di subentro previsti dal precitato articolo.

10) GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, per la presente procedura non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice.

11) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In forza della delibera ANAC n. 359 del 29.03.2017, resa esecutiva con DPCM del 28.09.2017, la presente procedura è esentata dal pagamento del contributo a favore dell'ANAC da parte degli operatori economici partecipanti, in quanto avente ad oggetto l'affidamento di lavori da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica post eventi sismici 2016 e 2017. Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 - ed eventuali successivi - recante "Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative".

12-bis) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, così come aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.2.2016.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore economico presso:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lettera b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo 15.5.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il Sistema.

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica GT-SUAM sono descritte nell'elaborato a base di gara denominato "Regole di utilizzo della piattaforma telematica".
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della Provincia di Macerata e raggiungibile all'indirizzo web http://sua.provincia.mc.it conforme alle regole stabilite dal Decreto legislativo n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le Amministrazioni o comunque ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema e i terzi, a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale (il sistema prevede di regola una sola busta digitale amministrativa per tutti i lotti, e, quando prevista, una busta digitale tecnica per ciascun lotto e una busta digitale economica per ciascun lotto), dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Provincia di Macerata, tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.
Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema, esonerano la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, la Provincia di Macerata e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la

presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito http://sua.provincia.mc.it sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" o i corrispondenti riferimenti e di lasciare i dati identificativi dell'operatore economico e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.
Gestore del sistema.
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice (della prima fase) è la Provincia di Macerata, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.
La piattaforma telematica è di proprietà della Regione Marche, concessa in riuso da parte della Provincia di Macerata ed in esercizio sui sistemi e nei locali della Provincia stessa. La Regione Marche garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.
La registrazione al sistema.
L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici, sottoscritti con firma digitale ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nel sito http://sua.provincia.mc.it sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account

creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le "Regole di utilizzo della piattaforma telematica" e le istruzioni presenti nel sito http:// sua.provincia.mc.it sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito http://sua.provincia.mc.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.
Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.
Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a essa riservata per sé e per le mandanti.
Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la Provincia di Macerata invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui al presente atto.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara, con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, la Provincia di Macerata segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti, le amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito http://sua.provincia.mc.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Provincia di Macerata e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
La Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito suddetto e in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Invio dell'offerta

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Accesso area riservata", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.
Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:
registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due/tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C – a seconda del tipo di procedura di gara);
avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; (si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita Iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante);
scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali" o istruzioni equivalenti, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es. PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
modificare o confermare l'offerta;
inviare l'offerta telematica.
Si precisa che:
- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "conferma e invia offerta";
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;

- la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a **pena di esclusione**, entro il **_____, ore 12.00.**

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

"BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa";

"BUSTA DIGITALE B - Offerta economica".

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla stazione appaltante, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedente inviata verrà eliminata dal sistema e quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato; pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative per l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta (dopo l'invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali" o documento equivalente, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Saranno **escluse**, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 49 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, secondo quanto previsto sopra e oltre. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – Fax 0733.248552
provincia.macerata@legalmail.it c.f. 80001250432

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato

collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (art. 83, comma 9, ultimo periodo del Codice).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (cioè le **mere irregolarità formali**, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 83, comma 9 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i..

15) CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page – accesso pubblico – della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".
La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su "Visualizza scheda".
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, redatta in bollo, con la quale il concorrente rende le dichiarazioni secondo le modalità di cui al **Modello 1 (s'invita ad utilizzare preferibilmente il predetto modello),** quivi allegato come parte integrante e sostanziale.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva devono essere presentate e sottoscritte:
– in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
– nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
– nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
– nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

– nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
– in caso di avvalimento, sia dal legale rappresentante del concorrente avvalente, che di quello ausiliario.

Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all'originale della procura (generale o speciale).

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

15.2.1 Il concorrente compila il DGUE scaricabile dal sito internet: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue.
Per la compilazione del DGUE si richiamano le Linee Guida del MIT del 18.07.2016.
Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).

Lavori per i quali è necessaria la qualificazione tramite SOA (art. 84 del Codice) - **OG1** class. I o superiore:
Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a compilare, relativamente alla Parte IV, solo la sezione *A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)* del modello di DGUE. Si evidenzia che gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA di cui all'articolo 84 del Codice (come richiesto al paragrafo 7.2 del presente disciplinare), non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.
Lavori per i quali non è necessaria la qualificazione SOA (art. 90 Dpr 207/2010) - **OG11** class I o superiore:
Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (*requisiti di idoneità professionale – sez. A, capacità economica e finanziaria – sez. B, capacità tecniche e professionali – sez. C*) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87 del Codice e delle norme di gestione ambientale, ove richieste – sez. D.
In alternativa alle dichiarazioni inserite nel DGUE relative al possesso dei requisiti speciali di cui al punto **7.2.1**, ferma restando la necessaria compilazione della sezione rubricata "*requisiti di idoneità professionale – sez. A",* il concorrente è tenuto a rendere le richieste dichiarazioni sostitutive completando l'apposito modello (**compilare Modello 3**).
Se il concorrente è in possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA, lo stesso è tenuto a compilare, relativamente alla Parte IV, solo sezione *A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)* del modello di DGUE.

15.2.2 Il DGUE è presentato esclusivamente mediante una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto digitalmente dal soggetto dichiarante (file in formato p7m);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

15.2.3 La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice (parte III "Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice" del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari della domanda di ammissione a gara (compilare DGUE per la parte che interessa):

- in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;
- in caso di *società in nome collettivo* = soci e direttore tecnico;
- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – Fax 0733.248552
provincia.macerata@legalmail.it c.f. 80001250432

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (per l'attribuzione del significato da attribuire all'espressione "socio di maggioranza", si veda Consiglio di Stato, Ad. Plen., 06.11.2013, n. 24).

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

15.2.4 La dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui alla precedente nota che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse. Il concorrente deve quindi dichiarare:

i. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data la data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse;

ii. qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

i.i.i. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii) per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei predetti soggetti cessati, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente anche con riferimento a ciascuno dei soggetti cessati.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazioni appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 80, comma 11 del codice, le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

15.2.7 Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale e caricato come sotto previsto, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.2.8 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse.

15.2.9 Si precisa che una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente secondo le istruzioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla piattaforma telematica. Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, da caricarsi a sistema in maniera analoga. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, commi 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – Fax 0733.248552
provincia.macerata@legalmail.it c.f. 80001250432

nel "Domanda di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna. L'ente procedente si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre, con le modalità telematiche sopra descritte, i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, commi 2 e 3, e le operazioni societarie rilevanti.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter) (*in alternativa* dichiara il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter) e compila la tabella indicata nel **Modello 1**), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e, in particolare, di essere in possesso del requisito di idoneità professionale inerente l'iscrizione all'**Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i.;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. accetta il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017, per gli interventi di ricostruzione post-sisma, che, sottoscritto digitalmente, è allegato alla domanda di partecipazione (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); accetta altresì tutte le clausole specifiche richiamate nel disciplinare di gara (in particolare all'art. 26) e nello schema di contratto per gli interventi di ricostruzione post-sisma;

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e quello dell'Ente committente pubblicato nel seguente link del sito internet istituzionale: https://www.comune.ussita.mc.it/atti-generali-cms/codice-comportamento-dipendenti-comune-ussita/?a=disposizioni-generali

7. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

11. dichiara di esonerare la S.U.A. Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo;

12. dichiara di manlevare e tenere indenne la S.U.A. Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

a) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 12;

b) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 6;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 5 (protocollo di legalità); n. 6 (codice di comportamento); n. 7 (operatori non

residenti); n. 9 (privacy) e, ove pertinente, n. 10 (concordato preventivo) e nn. 11 e 12 (gestione sistema telematico)..

La rete di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 5 (protocollo di legalità); n. 6 (codice di comportamento); n. 7 (operatori non residenti); n. 9 (privacy) e, ove pertinente, n. 10 (concordato preventivo)

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese preferibilmente secondo gli schemi messi a disposizione dalla stazione appaltante ovvero sotto forma di allegato alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:

1. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

2. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura. Il predetto documento dovrà essere caricato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del CAD;

- ovvero ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

3. per la singola categoria di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) – OG11, dichiarazione sostitutiva (**compilare Modello 3**) attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. 207/2010, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice;

4. copia conforme all'originale dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 (in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14 del Codice), la qualificazione in categoria OG1 classifica I o superiore;

5. stampa del **"PASSOE"** – documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass – di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera n. 157/2016

dell'ANAC. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante. Si precisa che:

- i consorzi stabili dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;

- i R.T.I. ed i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario;

- in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

6. in caso di avvalimento: si rinvia al disposto di cui al precedente paragrafo 8 ed alla documentazione ivi indicata;

7. in caso di imprese cooptate ex art. 92, comma 5 DPR 207/2010, il DGUE dell'impresa cooptata, la quale dovrà essere inserita nel PASSOE come mandante (l'impresa cooptata non deve sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica, non deve presentare impegno a conferire mandato alla capogruppo in caso RTI costituendo e non deve essere intestataria della polizza fideiussoria);

8. documentazione attestante il pagamento dell'**imposta di bollo per la domanda**: i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla Stazione Appaltante, mediante inserimento nella busta digitale "A", l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi **all'istanza**. I concorrenti possono compilare il **Modello 5** apponendo la marca da bollo, debitamente annullata o, *in alternativa* ricorrere alla marca da bollo virtuale, allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: TQL; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara). A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/ind+f23+modello.
La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.
In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I..
Si precisa sin d'ora che l'imposta di bollo non può essere assolta mediante pagamento con modello "F24" utilizzando il codice tributo 2501 (cfr. Agenzia delle Entrate risposta n. 321 del 25.07.2019).
Per il pagamento dell'imposta di bollo dall'estero, si rinvia alle istruzioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 332 del 10.09.2020 (pagamento tramite bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale, in mancanza, la denominazione e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta);

9. copia della documentazione attestante l'iscrizione/la domanda di iscrizione/l'istanza di rinnovo dell'iscrizione, per quanto di competenza, all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;

10. Protocollo di legalità per gli interventi di ricostruzione post-sisma, sottoscritto per accettazione e conferma.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica o conforme, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  - **a.** l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - **b.** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - **c.** ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – Fax 0733.248552
provincia.macerata@legalmail.it c.f. 80001250432

- dichiarazione che indichi le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II.rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III.rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso

debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16) CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"

L'offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato. Accedendo alla "Busta economica" l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione ivi indicate (cfr. 4.4.1 della suddetta Guida *Compilazione dell'offerta mediante inserimento valori offerti e upload di documenti*). Detta offerta dovrà contenere:

a) il **ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara**, indicato in cifre ed in lettere, al netto dell'IVA e/o di altre imposte, nonché degli oneri per la sicurezza. Il ribasso offerto è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5. In caso di discordanza tra ribasso espresso in cifre ed in lettere prevarrà il ribasso espresso in lettere. Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo soggetto a ribasso.

b) La stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

c) La stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. Si precisa che il costo della manodopera per il periodo di durata dell'appalto è stato stimato, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Codice, in complessivi **€ 67.275,50**. Tale valore ha carattere indicativo. Qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo sopra specificato, modificandolo in diminuzione, si procederà ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16 del Codice, desunti dai contratti collettivi di riferimento; cfr. art. 97, comma 6 del Codice: inammissibilità di offerte che non rispettino i predetti minimi salariali retributivi).
La stazione appaltante procederà, nei termini suddetti, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'offerta economica va presentata in carta libera, con documentazione nella piattaforma come sopra previsto.
Unitamente all'offerta economica, potranno altresì essere caricate nella busta economica digitale le eventuali spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4 del Codice che il concorrente intenda sin da subito presentare.
L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme (cfr. paragrafo 15.1 del presente disciplinare).
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la

sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice e dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, inteso come massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara. In considerazione dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo dell'appalto in oggetto, quale risultante dall'importo dei lavori e dal luogo di esecuzione degli stessi (cfr. criteri elaborati dalla Corte di Giustizia UE; Consiglio di Stato, parere n. 1312 del 30.04.2019.2019; Anac Linee guida 4/2016, punto 1.5, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55), si procederà con applicazione del sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8 del Codice, anche qualora il numero delle offerte sia pari a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 (cfr. successivo paragrafo 18).

18) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La prima seduta è fissata sin d'ora per il giorno **_____, ore _____.** I concorrenti potranno assistere a tale seduta esclusivamente collegandosi da remoto alla piattaforma, tramite propria infrastruttura informatica, secondo le modalità disciplinate nel documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche – espletamento della gara telematica". Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che la gestione telematica della procedura assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte e dei documenti di gara, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche (Cfr. *ex multis*, TAR Campania Napoli, sez. II, 02.03.2020, n. 957; Tar Molise, 10.07.2019, n. 239; Tar Abruzzo 19.01.2019, n. 54; Tar Lombardia 23.03.2018, n.793; Cons. Stato, sez. III, 13.12.2018, n. 7039; Tar Veneto, sez III. 13.03.2018, n, 370; Cons Stato, sez. V, 21.11.2017, n. 5388; Cons Stato, sez. III, 25.11.2016, n. 4990).

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma telematica almeno n. 2 (due) giorni prima della data fissata (le comunicazioni sono consultabili accedendo alla "scheda di dettaglio" della presente procedura cliccando su "Visualizza scheda").

Nel giorno fissato per l'apertura dei plichi telematici, la Commissione aggiudicatrice (Commissione nel prosieguo), nella prima seduta pubblica, ferma restando la competenza della S.U.A. Provincia di Macerata nei confronti dei terzi, anche in relazione all'adozione degli atti intermedi, per l'intero iter della procedura di scelta del contraente dalla determina a contrarre (di competenza dell'ente aderente) fino alla stipula del contratto (di competenza dell'ente aderente), procederà a verificare a Sistema l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini, e, una volta aperti, secondo l'ordine proposto dalla piattaforma telematica e [se ricorre] previo inserimento

della password generata originariamente dal Sistema, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente la Commissione procede a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare ed in particolare:

- verificare che non abbiano presentato offerta, concorrenti che si trovino fra di loro in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura in questione, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (saranno ritenute rilevanti le situazioni di controllo o qualsiasi relazione anche di fatto, che lasci presumere - dalla presenza di elementi indiziari oggettivi, concordanti e univoci - l'esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro decisionale, così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara);
- verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del medesimo Codice e segnalare il fatto all'autorità giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del codice penale;
- verificare che una ditta non partecipi a più di un consorzio stabile ed in caso positivo ad escludere le offerte di tutti i consorzi interessati;
- (ove pertinente) verificare che le singole imprese, che partecipano in raggruppamento temporaneo o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g) del Codice, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere entrambi i concorrenti;
- (ove pertinente) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti temporanei o consorzi ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g) del Codice, **pena l'esclusione** di tutte le offerte;

b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 e 76, comma 2-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione procede alla fase di apertura delle offerte economiche, con accesso alla Piattaforma Telematica.

In particolare la Commissione procede, tramite piattaforma:

a) ad aprire la busta digitale "B – Offerta economica" di ciascun concorrente, verificandone la regolarità formale;
b) all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
c) a calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2-bis e 2-ter del Codice, anche fuori piattaforma. Ai fini del calcolo della soglia di anomalia verranno prese in considerazione 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque. In conformità alle informazioni rilasciate dal MIT sulla corretta applicazione del decremento di cui alla lettera d) dell'art. 97, comma 2 del Codice, si precisa che l'algoritmo da utilizzare per implementare quanto disposto dall'articolo suddetto è il seguente:
Sa = M + S x[1-(c1xc2/100)]
dove
Sa = soglia di anomalia
M = media aritmetica calcolata come descritto alla lett. a) dell'art. 97, c. 2
S = scarto medio aritmetico
c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi
c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi
d) all'individuazione della graduatoria, tenuto conto del metodo di calcolo di cui sopra, proseguendo ai sensi del successivo paragrafo 19;
e) a formulare la proposta di aggiudicazione, anche tramite piattaforma telematica, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Si rinvia alla "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche – espletamento della gara telematica*".
La piattaforma medesima determina infine in modo automatico la conseguente graduatoria provvisoria.
A) se il numero delle offerte ammesse è pari a cinque. Si applica integralmente quanto sopra previsto, ivi compresa l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice e dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020.

B) se il numero delle offerte è inferiore a cinque. La piattaforma, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del Codice, non calcola la soglia di anomalia e procede alla formazione della graduatoria provvisoria. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di parità delle migliori offerte si procede immediatamente al sorteggio pubblico, salvo differimento a successiva seduta pubblica preceduta da apposita convocazione e avviso da pubblicarsi esclusivamente sulla piattaforma telematica.
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è soggetta ad approvazione da parte della S.U.A. Provincia di Macerata.
Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, in assenza di provvedimenti negativi o interruttivi, la proposta di aggiudicazione si intende approvata trascorsi 30 giorni.
In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la S.U.A. Provincia di Macerata procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, all'**esclusione** nei seguenti casi:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi si procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, tramite piattaforma telematica.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo o il ribasso in documenti contenuti nella busta digitale A non verranno presi in considerazione ai fini della procedura, né potranno costituire causa di esclusione.

19) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In ogni caso in cui si debba procedere alla verifica delle offerte anomale, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, dei funzionari della stazione appaltante ovvero di esperti nominati ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si precisa che la verifica verrà condotta in modo complessivo, avuto riguardo ai costi del personale, a quelli della sicurezza aziendale, indicati dal concorrente nell'offerta economica, nonché ai costi della manodopera, dell'utile di gestione, nonché alle spese generali (cfr. Anac delibera n. 341 del 5 aprile 2018). Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

In tali casi, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto suddetto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, tramite piattaforma telematica, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Qualora non siano forniti i chiarimenti richiesti, il RUP si riserva di procedere all'esclusione, tramite provvedimento della S.U.A. Provincia di Macerata, previa valutazione dell'offerta sulla base della documentazione agli atti (cfr. Anac delibera n. 710 del 24 luglio 2018).

La S.U.A. Provincia di Macerata, su attestazione del RUP, che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 20.

20) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

20.1 Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice; comunque, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, la S.U.A. Provincia di Macerata si riserva la decisione di non appaltare qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente committente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la S.U.A. Provincia di Macerata motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il Comune di Ussita si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice (facoltà di interpello). Quindi il Comune di Ussita interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento dei lavori.

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Capitolato d'appalto e gli altri elaborati di progetto, nella presente disciplinare e suoi allegati, approvati con determinazione della S.U.A. Provincia di Macerata.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, ove occorra tramite piattaforma telematica, a:

a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

c) al ricorrere delle condizioni di cui al paragrafo n. 16, punto 3) del presente disciplinare, verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica** l'appalto, anche sulla piattaforma telematica. In applicazione dell'Accordo di Alta Sorveglianza richiamato in premessa, si precisa che la proposta del provvedimento di aggiudicazione è sottoposta a parere preventivo da parte dell'ANAC.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni e tramite piattaforma telematica, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice e, ove

prevista, tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/ irregolarità dell'offerta, qualora la stazione appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), procederà alla revoca dell'aggiudicazione stessa, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo della graduatoria, previa esclusione dell'offerta presentata dal concorrente escluso.

Di tali eventi è dato conto anche sulla piattaforma telematica.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.
La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

20.2 Spese contrattuali
Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.
Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice (cfr. Linee Guida ANAC paragrafo 4.1). Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice. Ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con le banche e le

assicurazioni o loro rappresentanze del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale - n. 83 ed in vigore dal 25 aprile 2018;

- polizza di copertura assicurativa secondo le indicazioni previste dal progetto. In particolare, Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a € 500.000,00.
- le seguenti autodichiarazioni:
  a. indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
  b. indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Ente. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
  c. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario.
Il contratto sarà sottoscritto con il Comune di Ussita.
L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal nominato Comune di Ussita per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, è facoltà del Comune medesimo, aggiudicare l'appalto all'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

20.3 Sub-contratti ex art. 105, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. 105, comma 3, lett. c-bis del Codice

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

21) ULTERIORI INFORMAZIONI

I corrispettivi saranno liquidati con le modalità previste dal progetto.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati secondo le disposizioni del progetto.
L'aggiudicatario è tenuto a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
Per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- DPR 207/2010, per quanto ancora in vigore;
- Legge 241/1990 e s.m.i.;
- D.L. n. 76 del 16.07.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020).

22) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sito in Via della Loggia 24 (60121) Ancona (AN) - tel. 071 206946. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti.
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto d'appalto e allo svolgimento del rapporto giuridico con essi dedotto, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Macerata, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La Stazione Appaltante in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Macerata, avente sede legale in Macerata, c.so della Repubblica, n.28.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in Macerata, c.so della Repubblica, n.28.
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: provincia.macerata@legalmail.it.
Il Responsabile del trattamento di tali dati è la Provincia di Macerata.
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal Codice.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati potranno essere comunicati a: Anac, Ministero della Giustizia, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali, nonché diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti

nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari, pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti.
Competono al concorrente i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.
Il concorrente ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di appalto. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'impossibilità di pervenire alla stipula del contratto.

24) DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI TRASPARENZA, LEGALITÀ E ANTICORRUZIONE.

24.1 Attuazione dei Codici di Comportamento (cfr. punto 3.1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione, art. 1, comma 44 della L. 190/2012 e s.m.i., art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 e s.m.i.).
L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di rispettare le prescrizioni del Codice generale di comportamento di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e quello dell'Ente committente pubblicato nel seguente link del sito internet istituzionale: https://www.comune.ussita.mc.it/atti-generali-cms/codice-comportamento-dipendenti-comune-ussita/?a=disposizioni-generali

24.2 Protocollo di legalità del 26.07.2017

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – Fax 0733.248552
provincia.macerata@legalmail.it c.f. 80001250432

di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

• Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

• Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

• Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

• Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

• Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

• Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

• Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

• Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis,

comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5, comma 1, lett. b).

• Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lett. a).

• Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lett. a).

• Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lett. b).

• Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6, comma 2, lett. c).

• Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma 2, lett. d).

• Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lett. a).

• Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lett. b).

• Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio

dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del DPR 445 del 2000 (art. 7, comma 2, lett. c).
Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Allegati:
All. 1: Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
All. 2: Modello 2 - Avvalimento;
All. 3: Modello 3 - Requisiti art.90 DPR 207.2010;
All. 4: Modello 4 - Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017;
All. 5: Modello 5 - Assolvimento imposta bollo.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Addei)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

AB